

Cassato 333!!
Rechtsanwalt – Avvocato
Dr. Georg Kofler
Gumergasse Nr. 9 Vicolo Gumer
39100 Bozen/Bolzano (BZ)
Tel. 0471 067160
Fax 0471 067161

**ORIGINALE
URGENTE**

si notificano oggi 03/06/2015

TRIBUNALE DI BOLZANO

MAGISTRATURA DEL LAVORO

*

RICORSO EX ARTT. 414 C.P.C. E SS.

CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA

NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.



Per

dott.ssa SUSANNA PICCOLI nata a Bolzano (BZ) il 15.04.1988 (Codice Fiscale PCC SNN 88D55 A952 O) ed ivi residente in Viale Druso, n. 337/B, **dott.ssa MARIANGELA BELLINIA** nata a Milazzo (ME) il 06.03.1982 (Codice Fiscale BLL MNG 82C46 F206 T) e residente in 39100 – Bolzano (BZ), Via Verona n. 8/008, **dott.ssa CINZIA FINOTTI** nata a Bolzano il 14.05.1986 (Codice Fiscale FNT CNZ 86E54 A952 K) ed ivi residente in Via Bari, n. 23, **dott.ssa IRENE FUSCO** nata a Bolzano (BZ) il 24.04.1985 (Codice Fiscale FSC RNI 85D64 A952 C) ed ivi residente in Via Carducci, n. 21, **dott.ssa LAURA ARNOLDI** nata a Merano (BZ) il 07.05.1988 (Codice Fiscale RNL LRA 88E47 F132 K) ed ivi residente in Via Errico Toti, n. 19/A, e **dott.ssa MORENA ARIGOSSI** nata a Bolzano (BZ) il 17.07.1978 (Codice Fiscale RGS MRN 78L57 F132 T) ed ivi residente in Via della Mendola, n. 122, tutte elettivamente domiciliate in 39100 – Bolzano, Vicolo Gumer n. 9, presso lo studio dell'Avv. Georg Kofler del Foro di Bolzano (Codice Fiscale KFL GRG 62P05 A952R, P.E.C. georg.kofler@legalmail.it, Fax 0471-067161) che le rappresenta e difende, giusta procura a margine del presente atto

- ricorrenti -

La presente fotocopia composta di n. 35 facciate è conforme all'originale esistente presso questo ufficio. Die vorliegende, aus Nr. 35 Seiten bestehende Ablichtung stimmt mit der bei diesem Amt verwahrten

Contro

- **INTENDENZA SCOLASTICA ITALIANA PRESSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - Dipartimento Istruzione e Formazione Italiana**, in persona del Dirigente *pro tempore*, corrente in 39100 - Bolzano (BZ), via del Ronco, n. 2 "Edificio Plaza";
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (M.I.U.R.)** in persona del Ministro *pro tempore*, corrente in 00153 - Roma (RM), Viale Trastevere, n. 76/a
- **ISPETTORATO DEL LAVORO PRESSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**, in persona del suo Dirigente *pro tempore*, corrente in 39100 - Bolzano (BZ), via Canonico Michael Gamper, n. 1, Palazzo 12

- resistenti -

Nonchè nei confronti di

Tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale E.E.E.E., della III fascia delle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per le assunzioni in ruolo presso le scuole di lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano, valide per gli aa.ss. 2011-2014 dell'ambito territoriale della Provincia Autonoma di Bolzano, ovvero, di tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento delle dott.sse SUSANNA PICCOLI, MARIANGELA BELLINIA, CINZIA FINOTTI, IRENE FUSCO, LAURA ARNOLDI e MORENA ARIGOSSI nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per le assunzioni in ruolo presso le scuole di lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano, per la classe concorsuale E.E.E.E., valide per il triennio aa.ss. 2014-2017 nonché all'atto di aggiornamento delle medesime, risulterebbero di fatto scavalcati in graduatoria e per punteggio dalle ricorrenti.

- potenziali resistenti -

FATTO

La dott.ssa SUSANNA PICCOLI, la dott.ssa MARIANGELA BELLINVIA, la dott.ssa CINZIA FINOTTI, la dott.ssa IRENE FUSCO, la dott.ssa LAURA ARNOLDI, e la dott.ssa MORENA ARIGOSI, sono in possesso di **idonei titoli di studio - diploma di Istituto Magistrale c/o Liceo Socio Psico Pedagogico, laurea in Scienze della Formazione Primaria, superamento esame di stato, master, ed altri titoli equipollenti - che le abilita all'insegnamento presso la scuola primaria (cfr. doc. all. n. 1).**

Detti titoli consentono alle medesime, **ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L. 28.03.2003, n. 53, l'accesso alle graduatorie permanenti** previste dall'art. 401 del T.U. di cui al D.Lgs. del 16.04.1994, n. 297, ed oggi **trasformate in graduatorie ad esaurimento per le assunzioni in ruolo** presso le scuole di lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali per effetto dell'art. 1, comma 605, della L. 296/2006.

La Legge n. 14 del 24.02.2012, di conversione del decreto-legge del 29.12.2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, entrambi **recepiti dalla Provincia Autonoma di Bolzano con Legge Provinciale n. 22/2013** (cfr. doc. all. n. 2), ha introdotto la norma di cui all'art. 14, comma 2-ter, ai sensi della quale *"..fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) e comma 607 della L. 27.12.2006, n. 296, e ss. modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato la S.S.I.S. (Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario) o i COBASLID (corsi biennali abilitanti di II livello ad indirizzo didattico) nonché dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, negli a.a. 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie.."*

L'art. 1, comma 1, del D.M. n. 53/2012 (cfr. doc. all. n. 3), ha previsto che, nel periodo temporale compreso tra il 19.06.2012 ed il 10.07.2012, *"..possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. del 12.05.2011, n. 44, modificato dal D.M. del 26.05.2011, n. 47, i docenti che negli a.a. 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato la S.S.I.S. (Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario) o i COBASLID (corsi biennali abilitanti di II livello ad indirizzo didattico) nonché dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria.."*.

Le Ricorrenti, dunque, avendo conseguito l'abilitazione all'insegnamento dopo aver regolarmente frequentato il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, sono state inserite nella suddetta fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Con nota avente ad oggetto *"..chiarimenti sull'aggiornamento nel 2014 delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e relativa fascia aggiuntiva di cui al D.M. n. 53 del 14.06.2012.."*, l'A.N.I.E.F., l'Associazione Professionale Sindacale ed il Coordinamento Nazionale Docenti Abilitati ed Abilitandi alla laurea in Scienze della Formazione Primaria, hanno chiesto al M.I.U.R. di chiarire quale posizione avrebbero occupato i docenti inseriti nella III fascia aggiuntiva, chiamata anche IV fascia, all'atto di aggiornamento delle graduatorie valide nel prossimo triennio.

Il M.I.U.R., con nota Prot. n. 4719 del 13.05.2013, ha risposto al quesito negando la possibilità, per i docenti già inseriti nella IV fascia, di un inserimento in III fascia all'atto di aggiornamento delle graduatorie.

Il Ministero oggi resistente, dunque, ha interpretato la cd. fascia aggiuntiva prevista dal legislatore come *"..fascia subordinata alla III fascia delle graduatorie.."*, cosicchè un docente, ad es., con cinque anni di servizio scolastico e 90 punti in graduatoria, si è ritrovato in posizione peggiore, ai

fini della stipula dei contratti a tempo determinato e/o indeterminato, rispetto ad un docente con un solo anno di servizio e 42 punti in graduatoria.

L'interesse ad agire delle odierne Ricorrenti è dunque evidente dal momento che le stesse lamentano il mancato inserimento cd. a pettine nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento (cfr. doc. all. n. 5)

Ed invero, la suddetta graduatoria in coda alla III fascia, con indiscutibile evidenza, ha stravolto l'unitarietà della procedura ed il principio meritocratico che la Legge n. 124/1999 ha posto alla base del sistema di assunzione del personale insegnante della scuola pubblica.

La previsione di una IV fascia delle graduatorie, infatti, conduce a disporre in posizione migliore, per le assunzioni a tempo indeterminato, colore che vantano un punteggio inferiore: e ciò al di fuori di ogni canone di buona amministrazione e di ragionevolezza ed in palese violazione del criterio meritocratico affermato da ben due sentenze della Corte Costituzionale:

1. la sentenza 168/2004, 11 giugno 2004, che ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'accorpamento della III e IV fascia delle graduatorie;
2. la sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme di legge istitutive degli elenchi di coda rispetto alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.

* * *

Orbene, per una migliore comprensione delle ragioni di illegittimità dei provvedimenti impugnati, che saranno esposte in diritto, occorre procedere a una **breve ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di reclutamento degli insegnanti della scuola pubblica.**

Detto sistema è disciplinato dal Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia approvato con D. Lgs. n. 297/1994, nel testo modificato e integrato dalla **Legge n.**

124/99 la quale ha innovato profondamente il sistema di reclutamento, applicando con fedeltà il precetto **dell'art. 97, comma 3 Cost.**, secondo cui *"..agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge.."*.

Più precisamente, l'art. 1 della Legge 124/1999 ha previsto la **soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti**, periodicamente integrabili.

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

La graduatoria permanente svolge anche l'altra importante funzione di essere l'unica fonte per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee, qualora non sia possibile provvedere alla copertura provvisoria della cattedra o dei posti d'insegnamento, con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali.

In questo modo gli insegnanti confluiti nelle graduatorie permanenti e uniche, se non assunti nel contingente del 50% dei posti assegnabili, in attesa di essere assunti per scorrimento della graduatoria permanente, hanno la possibilità di acquisire professionalità attraverso le supplenze. Le graduatorie uniche permanenti (istituite - come dicevamo - dall'art. 1, comma 6, della Legge n. 124/99, che ha sostituito l'art. 401 del TU. n. 297/94) sono state **periodicamente aggiornate**, con lo spostamento di posto degli iscritti ai quali sia riconosciuto un punteggio migliore, **e integrate** (fino a quando è intervenuta la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento per effetto dell'art. 1, comma 605, lett. c), della Legge n. 296 del 2006) con l'inserimento dei docenti titolari di uno o più abilitazioni conseguite dopo aver frequentato la S.S.I.S. (Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario) o i COBASLID (corsi biennali abilitanti di II livello ad indirizzo didattico) nonché dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

La graduatoria è stata, dunque, definita come permanente perché è sempre la stessa graduatoria che ha subito periodici aggiornamenti (con lo spostamento di posto degli iscritti ai quali è riconosciuto un punteggio migliore) ed integrazioni (con l'inserimento "a pettine" dei nuovi arrivati).

*

Contrariamente allo spirito della Legge n. 124/99, il Ministero della Pubblica Istruzione, con i **Decreti Ministeriali n. 123 e n. 146, rispettivamente del 27.03.2000 e del 18.05.2000**, dettando le modalità per la trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti ed, in particolare, quelle di prima integrazione, ne ha stabilito **l'articolazione in quattro fasce autonome disposte secondo un ordine decrescente, subordinando a tale dislocazione il momento della assunzione.**

Sulla base di questa costruzione, invero, solo dopo che fossero risultati sistemati tutti i soggetti inclusi nelle fasce precedenti si sarebbe potuto procedere alla nomina di un aspirante inserito nelle fasce successive anche se lo stesso avesse avuto un punteggio superiore a quello dei colleghi inseriti nelle fasce precedenti.

Proprio perché contrari allo spirito della normativa sottesa alla Legge n. 124/99, i citati decreti ministeriali 27 marzo e 18 maggio 2000, n. 123 e n. 146, sono stati dichiarati illegittimi dal TAR Lazio, Sezione Terza bis, con le sentenze n. 2799 e n. 5535 del 2001 e n. 4731 del 2002, nella parte in cui avevano istituite distinte graduatorie di soggetti da inserire nelle graduatorie permanenti, stravolgendo l'unitarietà della procedura e il principio meritocratico che la legge n. 124 del 1999 ha posto alla base del sistema di assunzione del personale docente della scuola pubblica.

Successivamente, è intervenuto il **D.L. n. 255/2001, convertito in Legge n. 333/2001, il quale all'art. 1, comma 2, ha previsto che gli insegnanti già**

inseriti nella III e IV fascia, ai sensi del Decreto n. 123 del 27 marzo 2000, confluissero in un unico scaglione, ossia nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Il TAR dell'Emilia-Romagna, con ordinanze iscritte ai nn. 256, 289, 552 e 790 del Registro Ordinanze 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 03.07.2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20.08.2001, n. 333, in quanto, tale norma, eliminando ogni distinzione tra coloro che avevano i requisiti per essere iscritti nella terza fascia e coloro che, viceversa, non li avevano, avrebbe **leso il diritto degli iscritti nella terza fascia all'affidamento riguardo al godimento di una posizione prioritaria rispetto a coloro che erano stati inclusi nella quarta fascia.**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 168/2004, ha ritenuto manifestamente infondata la suddetta questione di legittimità costituzionale in quanto **"..non può trovare tutela l'affidamento di chi, avendo una certa posizione in una Graduatoria, avrebbe potuto confidare di non essere, in futuro, scavalcato da alcuni di coloro che nella medesima lo seguivano.."**

*

Nella terza fascia delle graduatorie, dunque, sono stati inseriti tutti i nuovi aspiranti, ovvero i docenti in possesso di abilitazione o idoneità conseguita per effetto del superamento di procedure concorsuali per esami e cattedre; o in possesso di abilitazione conseguita dopo aver frequentato la S.S.I.S. (Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario) o i COBASLID (corsi biennali abilitanti di II livello ad indirizzo didattico) nonché i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

*

L'art. 1 comma 605 della l. 296/2006, con l'intento di non alimentare ulteriormente il precariato e salvaguardare i diritti dei docenti abilitati con le procedure finora realizzate, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo (ma solo in linea di principio, come vedremo) la possibilità di nuovi inserimenti, salvo quelli dei soli docenti abilitati non ancora inclusi alla data di entrata in vigore della legge stessa o che stessero completando il percorso formativo abilitante.

Invero, occorre osservare che lo stesso legislatore, con il citato articolo 1, comma 605 della Legge 296 del 2006, ha previsto una cd. fase transitoria statuendo che *"..in attesa di un nuovo sistema di reclutamento [...] il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti.."*.

La cd. fase transitoria, in effetti, nella mente del legislatore, doveva servire a sanare la condizione degli aspiranti docenti che avevano iniziato il proprio percorso di abilitazione prima del varo del nuovo sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti. Quest'ultimo nuovo sistema di formazione/reclutamento, infatti, è stato introdotto con il Tirocinio Formativo Attivo disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 249/2010 e dal Decreto Ministeriale 30.09.2011.

Occorre, infatti, osservare che, **fino all'anno accademico 2010/11**, ossia prima dell'avvio del nuovo sistema di formazione degli insegnanti attraverso il **Tirocinio Formativo Attivo** di cui all'art. 2, comma 416, della legge 24.12.2007, n. 244, regolato ed attuato dalle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 249/2010 e al Decreto Ministeriale del 30.09.2011, le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria hanno attivato corsi abilitanti con modalità identiche rispetto ai precedenti corsi.

In relazione a tale necessità di gestire la fase transitoria, il legislatore ha **aperto un primo varco nel sistema delle graduatorie ad esaurimento con l'articolo 5-bis del decreto-legge 01.09.2008, n. 137**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.10.2008, n. 169, ai sensi del quale **i docenti dopo aver frequentato i suddetti corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria avrebbero potuto iscriversi a pieno titolo, "a pettine", nelle graduatorie.**

Il comma 3 del suddetto art. 5-bis della Legge n. 169 del 30.10.2008, infine, ha stabilito che "..possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della. formazione primaria; la riserva e' sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria e' disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti..".

Questo primo adattamento, tuttavia, ha creato **un'evidente discriminazione e disparità di trattamento tra le categorie di docenti immatricolati nel 2007/08 che sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e le categorie di docenti immatricolati dal 2008/09 in poi**, che avevano intrapreso un identico percorso di studi (ovvero test preselettivi, lezioni a frequenza obbligatoria, esami *in itinere*, tirocinio in aula, esame finale abilitante presso corsi a numero chiuso attivati annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca), e ai quali non veniva garantito l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, nonostante entrambe le categorie di docenti avessero intrapreso il percorso di abilitazione con il vecchio sistema di formazione iniziale dei docenti, in vigore fino al varo nuovo regime di formazione dei docenti di cui al decreto n. 249 del 2010 recante disposizioni per *"..definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.."*.

Tale disparità di trattamento, invero, emergeva anche alla luce dell'articolo 15 del suindicato decreto n. 249 del 2010, ai sensi del quale si attribuiscono pari diritti di trattamento ai docenti iscritti dal 2007 al 2010 ai corsi abilitanti di Scienze della Formazione Primaria: *"..coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione.."*.

Con l'intento di chiudere la fase transitoria e di consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i docenti, iscritti nei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, che avrebbero conseguito l'abilitazione all'insegnamento con il vecchio sistema di formazione dei docenti in vigore fino al 2010, la **Legge n. 14 del 24.02.2012, di conversione del decreto-legge 29.12.2012, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha introdotto la norma di cui all'articolo 14, comma 2-ter**, ai sensi della quale *"..fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato (...) i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria negli a.a. 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie.."*.

L'unica interpretazione possibile, dunque, della disposizione in esame è la riapertura dei termini di inserimento in graduatoria per i docenti, iscritti ai corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria dopo l'a.a. 2007-2008, che hanno conseguito l'abilitazione a seguito della frequenza di tali corsi nei negli a.a 2008-2009, 2009- 2010 e 2010-2011 (ossia prima del varo nuovo regime di formazione dei docenti di cui al decreto n. 249 del 2010).

Esaurita la ricostruzione del quadro normativo e regolamentare che disciplina la materia del reclutamento del personale docente, occorre adesso esporre i motivi in diritto per i quali i provvedimenti impugnati devono considerarsi illegittimi per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 124/1999 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 401 DEL T.U. 297/94. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRECETTI DI LOGICA E RAZIONALITÀ - TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE.

I provvedimenti impugnati appaiono illegittimi nella parte in cui, stravolgendo la logica che ha ispirato la Legge n. 124/99, conformano la graduatoria perdente secondo un meccanismo che la suddivide in fasce, disposte in ordine successivo, con l'effetto perverso di **togliere ogni rilievo al merito dei docenti** e per riaffermare, in palese contrasto con la Legge n. 124/99, il desueto **criterio della mera anzianità di iscrizione in graduatoria per aver conseguito i titoli per l'ammissione in data precedente.**

Occorre infatti rilevare come i provvedimenti impugnati con il presente ricorso ripropongano **la suddivisione in fasce di soggetti destinati, in ordine progressivo, all'inserimento nelle graduatorie permanenti, suddivisione in**

fasce che, come già anticipato in punto di fatto, era stata introdotta dai decreti ministeriali n. 123 del 27.05.2000 e n. 146 del 18.05.2000, ritenuti dal TAR Lazio illegittimi nella parte in cui prevedevano l'inserimento dei docenti nelle graduatorie in quattro fasce autonome disposte secondo un ordine decrescente.

Ed infatti la giurisprudenza amministrativa, con la **sentenza TAR LAZIO, SEZIONE TERZA BIS, n. 2799 del 2001**, pronunciandosi espressamente sul punto ha stabilito che *"..vanno annullati: a) il D.M. del 27.03.2000, pubblicato nella G.U. del 17.05.2000, recante norme sulle modalità di integrazione aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124/99, nella parte in cui (art. 2, commi IV e V) si stabilisce che l'integrazione debba avvenire secondo scaglioni indicati in ordine di precedenza e in considerazione anche del possesso o meno di requisiti di servizio nelle scuole statali; b) il D.M. del 18.5.2000, pubblicato sulla G.U. del 23.05.2000, recante termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti nella parte in cui (art. 3 comma II) sono previste distinte fasce di inserimento in ordine di precedenza.*

Il legislatore, infatti, nel dettare l'art. 2 della Legge 03.05.1999 n. 124, non ha minimamente previsto un'articolazione della graduatoria in varie sub-graduatorie, né lo ha previsto nel modificare l'art. 401 del T.U. 297/94. Tale articolazione, disposta nei due decreti annullati, determina il sovvertimento dei principi che regolano la selezione del personale per l'accesso ad uffici della P.A., privilegiando il fattore temporale (avere conseguito i titoli per l'ammissione in data precedente rispetto al fattore merito (essere in possesso di maggiori e più rilevanti titoli). Ciò determina, altresì, un privilegio per i soggetti più anziani che naturalmente sono fra coloro che hanno conseguito precedentemente i requisiti in un momento in cui invece la P.A. ha ritenuto di privilegiare nei concorsi a parità di punteggio, i soggetti più giovani..".

La stessa giurisprudenza ha avuto poi modo di precisare come, "..ai sensi dell'art. 401 d.leg. n. 297/1994, come modificato dalla Legge n. 124/1999, il criterio

per la collocazione nelle graduatorie uniche permanenti del personale docente soggette ad aggiornamenti e inserimenti, è esclusivamente quello del punteggio posseduto..” (cfr. TAR. LAZIO SEZ. III BIS, del 03.04.2001, N. 2799).

Viene in tal modo data attuazione al **principio meritocratico presente nella Legge n. 124/99**, principio indiscutibile dal quale l'atto amministrativo odiernamente impugnato non poteva assolutamente discostarsi, pena la violazione della lettera della Legge oltre che dei principi costituzionali di buon andamento ed efficienza della P.A. sanciti all'art. 97 della Costituzione.

È di assoluta evidenza pertanto che il Decreto Ministeriale oggi impugnato reintroduce la divisione in fasce dei soggetti da inserire nelle graduatorie permanenti già a suo tempo dichiarata illegittima dalla giurisprudenza amministrativa, pregiudicando in tal modo le aspirazioni di assunzione degli odierni ricorrenti.

Ed infatti, sulla base del meccanismo sopra illustrato, non si procede alla nomina di un aspirante, se prima non risultino sistemati tutti i soggetti inclusi nelle fasce precedenti, a prescindere dal punteggio di merito conseguito. Vengono cioè preferiti coloro che hanno conseguito titoli per l'ammissione in data precedente rispetto quei soggetti che hanno maggiori e più rilevanti titoli, laddove invece il criterio per la collocazione nelle graduatorie uniche permanenti del personale docente è solo quello del punteggio di merito conseguito, ottenuto per l'appunto in relazione ai titoli posseduti.

Si rendono come esempio due casi esemplificativi:

- Sempronio supplente da 5 anni presso la scuola pubblica grazie al diploma magistrale, si è abilitato in Scienze della Formazione Primaria il 26.03.2011 ed è stato inserito in IV fascia aggiuntiva alle G.A.E. Purtroppo però, essendo in “coda” ad oltre 1600 colleghi, pur presenziando alle nomine da Provveditorato, non riesce ad ottenere alcun incarico e, anzi, si vede surclassare da neolaureate con appena 40 punti (inserite in 3 fascia) a

fronte dei suoi 89 (titoli, abilitazione e servizio). Prenderà servizio a fine settembre (mentre la scuola è iniziata al 1/09) in un comune distante 60 km da casa sua. Se fosse stato in III fascia avrebbe avuto l'incarico da Provveditorato, nella sua città e a decorrere dal 1 Settembre, poiché sarebbe stata tra i primi 500 in graduatoria. Inoltre l'anno successivo, nel rispetto del piano triennale di immissioni in ruolo, sarebbe entrato di ruolo nel comune della sua città senza essere surclassato da colleghi con la metà del suo punteggio, della sua esperienza e del suo precariato;

- Filano, 24 anni, immatricolato nel 2007/08, si laureerà a febbraio 2013 ma, essendo inserito in G.A.E. (grazie all'emendamento all'art. 5-bis della legge 30.10.2008, n. 169) scioglierà la riserva ed inizierà ad insegnare godendo di supplenze annuali senza aver mai insegnato prima e godendo di indubbio vantaggio rispetto ai colleghi più "anziani", con punteggio nettamente superiore e insegnanti precari da anni, in possesso di medesima abilitazione.

E' dunque evidente la forte disparità di trattamento rispetto a coloro che, pur in possesso di medesima abilitazione, si trovano in due fasce differenti.

*

Il principio meritocratico presente nella Legge n. 124/99, peraltro, non può ritenersi scalfito neppure dall'inciso "*..salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria..*" di cui al terzo comma dell'art. 401 del T.U.

Tale salvaguardia, infatti, deve essere interpretata, così come evidenziato dal T.A.R. del Lazio, con sentenza n. 2799/2001, secondo le comuni regole del possesso da parte di più candidati di identico punteggio.

Pertanto, in deroga, i nuovi iscritti e i trasferiti devono trovare collocazione in posizione successiva a quella del **parigrado** già in graduatoria.

La giurisprudenza amministrativa sul punto, è stata chiara nel precisare come “..al di questa eccezione, la posizione degli iscritti nella graduatoria è mobile, destinata in ogni caso a cedere dinanzi a quanti riescono a farsi riconoscere titoli maggiori e, di conseguenza, si presentano con punteggio più elevato..” (cfr. T.A.R. LAZIO SEZ. III BIS, 03,04.2001 n. 2799).

In altri termini, la salvaguardia dei docenti già inclusi in graduatoria non può estendersi sino a trasformare la graduatoria permanente in tante graduatorie (dividendola in fasce), pena lo snaturamento della stessa e la violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di imparzialità della P.A.

L'unico criterio di graduazione, dunque, è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli, non essendo il momento di conseguimento dei requisiti di ammissione utile a individuare i soggetti più capaci e meritevoli. Ed infatti, il legislatore nel dettare l'art. 2 della L. 124/99 non ha minimamente previsto un'articolazione della graduatoria in varie sub- graduatorie, né lo ha previsto nel modificare l'art. 401 del T.U. 297/94.

Inoltre, considerato che i requisiti per accedere all'insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di studio specificatamente richiesto e dal titolo di abilitazione specifico all'insegnamento, avendo il possesso di ogni altro titolo soltanto valore al fine di determinare il maggiore o minor merito, è evidente che l'indicazione dei soggetti, che hanno conseguito i requisiti di accesso successivamente, in posizione comunque deteriore, quali che siano i titoli valutati, rispetto ai soggetti che li hanno conseguiti precedentemente, viola il principio costituzionale che garantisce l'accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendentemente dal momento in cui l'hanno conseguito.

Pertanto, la creazione della IV fascia delle graduatorie permanenti ha, quindi, condotto a disporre, al di fuori di ogni canone di buona amministrazione e di ragionevolezza, in posizione migliore coloro che vantano un punteggio inferiore.

Tale articolazione disposta nel decreto oggetto d'impugnativa si discosta illegittimamente ed irragionevolmente dal principio del pieno merito che la legge ha voluto introdurre nel reclutamento del corpo docente, sulla base del quale è del tutto normale che il soggetto che si colloca nella graduatoria con un punteggio vile, resti fuori dalle assunzioni che la legge riserva al personale più capace e preparato.

II.

SULLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ DELL' ART. 14, COMMA 2- TER DELLA LEGGE N. 14 DEL 24 FEBBRAIO 2012, OVE INTESO QUALE CODIFICAZIONE LEGISLATIVA DEL PRINCIPIO DELL'INSERIMENTO IN CODA NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO, IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

L'art. 1, comma 6 del D.M. n. 53/2012, ha previsto che *"..i titoli che danno accesso alla fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento sono valutati solo a tale fine e non per il miglioramento del punteggio in eventuali altre graduatorie di I, II e III fascia, che potrà essere aggiornato a partire dal successivo triennio di validità delle graduatorie medesime."*.

La suddetta disposizione, invero, può essere interpretata nel senso che la collocazione dei docenti nella IV fascia delle graduatorie, in realtà, sia temporanea, e che tali docenti, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il prossimo triennio scolastico 2015/2018, potranno inserirsi "a pettine" nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, riservata a tutti i docenti che posseggono una abilitazione, comunque conseguita, nel medesimo insegnamento a cui si riferisce la graduatoria e che, per tale insegnamento, non hanno i requisiti per essere inseriti in I o II fascia.

Ricordiamo, in proposito, che la prima fascia delle graduatorie, ormai pressoché esaurita, era costituita dai docenti che al 25.05.1999 (data dell'applicazione della legge 124/99 che trasforma le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente in graduatorie permanenti) erano inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli; la seconda fascia, anch'essa ormai esaurita, era costituita dai docenti che alla data del 25.05.1999 erano in possesso del requisito per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli.

In altri termini, la collocazione in quarta fascia di tali docenti potrebbe essere interpretata come temporanea in quanto volta a non alterare la par condicio rispetto ai docenti che avevano scelto l'ufficio scolastico provinciale di inclusione, inserendosi nella terza fascia delle graduatorie, all'atto dell'aggiornamento delle stesse avvenuto nel periodo compreso tra il 12.05.2011 ed il 02.06.2011 (cioè 13 mesi prima rispetto all'inserimento in graduatoria dei docenti che si trovavano nelle condizioni delle Ricorrenti).

Secondo tale interpretazione, dunque, all'atto del prossimo aggiornamento delle graduatorie tutti i docenti, simultaneamente, potranno scegliere l'ufficio scolastico provinciale d'inclusione, inserendosi nella terza fascia delle graduatorie.

La norma di cui **all'art. 14, comma 2-ter della Legge n. 14 del 24.02.2012**, che ha previsto una fascia aggiuntiva in cui collocare i docenti che si trovano nella condizione del ricorrente, in virtù di **un'interpretazione costituzionalmente orientata, dunque, non può costituire una codificazione normativa del principio dell'inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento in forza di un mero criterio cronologico di abilitazione dei docenti (cfr. doc. all. n. 4; Ordine del Giorno 9/4865-B21).**

In tal senso, emergerebbe **l'illegittimità della nota 4719 del 13.05.2013 del Ministero oggi resistente, il quale ha erroneamente interpretato la "fascia aggiuntiva" prevista dal legislatore come fascia subordinata alla III fascia delle graduatorie.**

Tuttavia, ove per assurdo dovesse accedersi ad un'interpretazione che, al contrario, consentisse di ritenere che la norma di cui all'art. 14, comma 2-ter della legge n. 14 del 24.02.2012 abbiano conferito fondamento legislativo al suddetto sistema degli scaglioni, non potrebbe che ritenersi l'illegittimità costituzionale di tale norme per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

*

Illuminante, in tal senso, è il percorso argomentativo seguito dalla recentissima **SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n. 41/2011**, chiamata a pronunciarsi **sull'inserimento in posizione subordinata a tutte le fasce**, disposto dall'art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge del 25.09.2009, n. 134, convertito nella legge del 24.11.2009, n. 167, quale "sanzione" per i docenti che chiedevano il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un'altra.

Ed invero, già il **TAR LAZIO, SEZ. TERZA BIS**, con la **SENTENZA N. 10809 DEL 2008**, aveva inequivocabilmente affermato che [...] *legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/ 1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggiato conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante* (cfr. **SENT. DELLA SEZ. III, n. 2799/2001**).

La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta - se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio - sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conclusa graduatoria, ciò confliggendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali richiamati in ricorso (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della P.A., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1).

*

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41/2011, non si è soffermata solo sul problema dell'eccentrica disciplina contenuta nella norma impugnata per il biennio 2007-2009 per il quale si andava in coda in caso di trasferimento in altra Provincia, ma ha rivisitato l'intera disciplina, in un tentativo di chiarificazione e razionalizzazione del diritto esistente, riaffermando il **criterio del merito quale unica regola per la collocazione all'interno delle graduatorie del personale docente.**

Conclusivamente la Corte, alla fine del paragrafo 3.2 della motivazione della sentenza n. 41/2011, afferma testualmente *"..dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la Legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, e quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito."*.

Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell'integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto-legge del 07.04.2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.06.2004, n. 143, e finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico.

La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità d'iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - **comporta il totale sacrificio del principio del merito** posto a

fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto piu' possibile, la migliore formazione scolastica.

*

L'inequivocabile presa di posizione della Corte Costituzionale in termini generali a favore del criterio del merito e senza ombra di dubbio utile al fine del giudizio di evidente illegittimità costituzionale di un sistema di reclutamento del personale docente che consentisse di valorizzare, ai fini della assunzione, un elemento (quello della data di conseguimento del titolo di accesso nelle graduatorie) che nulla ha a che vedere con la valutazione del merito e con la conseguente scelta del migliore candidato per la copertura del posto pubblico. Tale disciplina, ove dovesse ritenersi introdotta con l'art. 14, comma 2-ter della Legge n. 14 del 24.02.2012 a livello di normazione primaria, non potrebbe che comportare la declaratoria di illegittimità costituzionale delle epigrafate disposizioni di legge.

Ed infatti, a ben vedere, il quadro che si andrebbe a delineare non differisce in modo apprezzabile da quello censurato dalla Corte Costituzionale con riferimento all'istituto dell' inserimento in coda a tutte le fasce.

In un caso (collocazione in coda a tutte le fasce dei docenti che si trasferiscono da una provincia all'altra) come nell'altro (collocazione in fascia aggiuntiva alla III. o IV fascia, delle graduatorie con priorità nell'assunzione a favore dei docenti collocati nella fascia precedente in virtu' della mera anteriorità del conseguimento del titolo di accesso in graduatoria) si consentirebbe, infatti, di acquisire una posizione di vantaggio sulla scorta di un **criterio cronologico (l'anzianità d'iscrizione in graduatoria** per il sistema delle code o **l'antecedenza nell' acquisizione del titolo d'accesso** per l'iscrizione in una graduatoria provinciale per il sistema della fascia aggiuntiva o IV Fascia) del tutto svincolato dalle capacità e competenze dei candidati.

I docenti, dunque, in virtù del censurato criterio, non vedrebbero premiato l'impegno profuso nell'acquisizione di competenze e di titoli vedendosi, al Contrario, sopravanzare ai fini dell'accesso al posto di lavoro da soggetti meno qualificati (cioè con meno punti) ingiustamente favoriti da un sistema scientificamente pensato al fine di mortificare la professionalità degli aspiranti insegnanti.

Tale situazione si appalesa in contrasto con i principi costituzionali sopra richiamati, laddove si consideri che la norma in questione colpisce proprio quei soggetti (i laureati in Scienze della Formazione Primaria) che, nelle intenzioni del Legislatore, dovevano compiere un percorso formativo assai più qualificante che avrebbe dovuto consentire all'Italia di equiparare il livello di preparazione dei docenti italiani a quello medio europeo.

Per concludere, dunque, appare evidente che la suddivisione della graduatoria in fasce, determinando la collocazione in posizione deteriore soggetti aventi maggior punteggio rispetto a soggetti che, con un punteggio inferiore, sono collocati in una fascia precedente, viola i principi costituzionali di cui all'art. 3, comma primo (uguaglianza), 97, comma primo (imparzialità della P.A.) e 51, comma 1 (accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza) della Costituzione.

* * *

Tutto ciò premesso le dott.sse SUSANNA PICCOLI, MARIANGELA BELLINVIA, CINZIA FINOTTI, IRENE FUSCO, LAURA ARNOLDI e MORENA ARIGOSSI come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliate

RICORRONO

All'Ill.mo Tribunale Civile di Bolzano, Sezione Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

RICHIESTE E CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,

PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE

- della nota M.I.U.R. 4719 del 13 maggio 2013;
- del D.M. n. 53/2012, ai sensi del quale *"..possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/ 09, 2009/ 10 e 2010/ 11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato (omissis) i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria.." ove inteso come **codificazione legislativa del principio dell'inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento***

ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE

di consentire alle Ricorrenti dott.sse SUSANNA PICCOLI, MARIANGELA BELLINVIA, CINZIA FINOTTI, IRENE FUSCO, LAURA ARNOLDI e MORENA ARIGOSSI, all'atto dell'aggiornamento 2014-2017, di presentare domanda di *inserimento "pleno jure"*, con decorrenza dal 01.09.2014, nella III fascia delle suddette graduatorie ad esaurimento, per la classe concorsuale E.E.E.E.

IN SUBORDINE

sollevare la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge del 29.12.2011, n. 216, convertito dalla Legge n. 14 del 24.02.2012, recante proroga di

termini previsti da disposizioni legislative, nella parte in cui ha introdotto la norma di cui all'articolo 14, comma 2-ter, ai sensi della quale *"fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27.12.2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato (...) i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, negli a.a. 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, e istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie."*, ove intesa quale codificazione legislativa del principio dell'inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento, in relazione alla violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

* * *

Si offrono in comunicazione i seguenti atti e documenti:

1. Certificati di Abilitazione delle Ricorrenti.
2. Comunicazione d.d. 30.04.2013, Prot. n. 1/32.01/243971 del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, dott. Luis Durnwalder.
3. D.M. n. 53/2012.
4. Nota M.I.U.R. del 13/05/2013.
5. Ordine del Giorno 9/4865-B21.
6. Graduatorie a Esaurimento di IV Fascia pubblicate dall'Ambito Territoriale della Provincia Autonoma di Bolzano con il nominativo delle Ricorrenti evidenziato in giallo.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. *Salvis iuribus*.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile, ed il relativo contributo unificato è pari ad € 259,00.

Bolzano, lì 14.11.2014

Avv. Georg Kofler



PROCURA ALLE LITI

Le sottoscritte **dott.ssa SUSANNA PICCOLI** nata a Bolzano (BZ) il 15.04.1988 (Codice Fiscale PCC SNN 88D55 A952 O) ed ivi residente in Viale Druso, n. 337/B, **dott.ssa MARIANGELA BELLINVIA** nata a Milazzo (ME) il 06.03.1982 (Codice Fiscale BLL MNG 82C46 F206 T) e residente in 39100 – Bolzano (BZ), Via Verona n. 8/008, **dott.ssa CINZIA FINOTTI** nata a Bolzano il 14.05.1986 (Codice Fiscale FNT CNZ 86E54 A952 K) ed ivi residente in Via Bari, n. 23, **dott.ssa IRENE FUSCO** nata a Bolzano (BZ) il 24.04.1985 (Codice Fiscale FSC RNI 85D64 A952 C) ed ivi residente in Via Carducci, n. 21, **dott.ssa LAURA ARNOLDI** nata a Merano (BZ) il 07.05.1988 (Codice Fiscale RNL LRA 88E47 F132 K) ed ivi residente in Via Errico Toti, n. 19/A, e **dott.ssa MORENA ARIGOSSI** nata a Bolzano (BZ) il 17.07.1978 (Codice Fiscale RGS MRN 78L57 F132 T) ed ivi residente in Via della Mendola, n. 122, **delegano a difenderle e rappresentarle nel presente procedimento ed in qualsiasi altro ad esso connesso, l'Avv. Georg Kofler del Foro di Bolzano, con studio in (Codice Fiscale KFL GRG 62P05 A952R, P.E.C. georg.kofler@legalmail.it, Fax 0471-067161), eleggendo domicilio presso il suo studio in 39100 – Bolzano (BZ), Vicolo Gumer, n. 9, conferendogli in ogni sua fase e grado sia di merito che esecutiva, tutte le facoltà di legge, comprese quelle di proporre domande nuove, anche cautelari, conservative ed anche ex art. 186 bis, ter, quater c.p.c., domande riconvenzionali ed appelli, anche incidentali; chiamare in causa terzi a qualunque titolo; resistere ad opposizioni, ricorsi anche possessori e di urgenza ed appelli da altri proposti; citare in riassunzione e/o rinnovazione; transigere, conciliare la controversia, quietanzare, incassare somme trattenendo il saldo delle prestazioni, rinunciare ed accettare rinunce all'azione ed agli atti del giudizio; farsi sostituire, nominare procuratori domiciliatari, con retribuzione a carico del delegante, deferire giuramento decisorio; rappresentarla ed essere liberamente interrogati sui fatti di causa ai sensi e per tutti gli**

adempimenti di cui agli artt. 183, 317 e 320 c.p.c., nonché per il giudizio di opposizione all'ingiunzione (oltre che ex art. 188 Disp. Att. - 644 c.p.c.), all'esecuzione, al precetto ed agli atti esecutivi; per l'istanza di fallimento e l'ammissione al passivo.

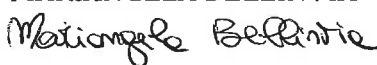
Le sottoscritte autorizzano il procuratore delegato (ed i suoi collaboratori) al trattamento dei dati personali e sensibili nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, dando atto di aver ricevuto informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e di accettare la determinazione del compenso dell'attività legale secondo la Tariffa in atto.

Bolzano, lì 14.11.2014

SUSANNA PICCOLI



MARIANGELA BELLINIA



CINZIA FINOTTI



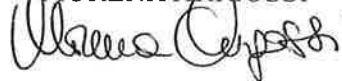
IRENE FUSCO



LAURA ARNOLDI



MORENA ARGOSSI



Sottoscrive per l'autentica delle firme
AVV. GEORG KOFLER



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA
NOTIFICAZIONE
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende le Ricorrenti dott.sse SUSANNA PICCOLI, MARIANGELA BELLINVIA, CINZIA FINOTTI, IRENE FUSCO, LAURA ARNOLDI e MORENA ARIGOSSI giusta procura in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle Ricorrenti dott.sse SUSANNA PICCOLI, MARIANGELA BELLINVIA, CINZIA FINOTTI, IRENE FUSCO, LAURA ARNOLDI e MORENA ARIGOSSI all'inserimento *pleno iure*, con decorrenza dal 01.09.2014, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di Bolzano valide per il triennio 2014-2013 per la classe concorsuale E.E.E.E.⁵
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut *supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù' dell'inserimento *pleno iure*, con decorrenza dal 01.09.2014, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di Bolzano valide per il triennio 2014-2013 per la classe concorsuale E.E.E.E sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalle Ricorrenti dott.sse SUSANNA PICCOLI, MARIANGELA BELLINVIA, CINZIA FINOTTI, IRENE FUSCO, LAURA ARNOLDI e MORENA ARIGOSSI;
- i controinteressati NON sono SOLTANTO i docenti già iscritti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2011-14, dell'Ambito Territoriale Provinciale di

Bolzano, relativamente alla classe concorsuale E.E.E.E., nella quale le Ricorrenti dott.sse SUSANNA PICCOLI, MARIANGELA BELLINVIA, CINZIA FINOTTI, IRENE FUSCO, LAURA ARNOLDI, ALICE PONTALTI e MORENA ARIGOSSI hanno chiesto di inserirsi;

- i controinteressati, infatti, sono anche tutti docenti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, quando il procedimento oggi instaurato sarà ancora pendente innanzi al Tribunale di Bolzano, avranno formulato domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di Bolzano, relativamente alla classe concorsuale E.E.E.E.

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Bolzano, relativamente alla classe concorsuale E.E.E.E.
- ai sensi dell'art. 150, comma I primo c.p.c. "*..quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami..*".

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato del 19.02.1990, n. 106, "*...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...*";
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare comunque oltremodo onerosa per le Ricorrenti dott.sse SUSANNA PICCOLI, MARIANGELA BELLINIA, CINZIA FINOTTI, IRENE FUSCO, LAURA ARNOLDI e MORENA ARIGOSSI;
- già l'art. 12 della Legge del 21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;

- il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- anche altri uffici giudiziari, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“..l'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p. c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria..”* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01.09.2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R)

RILEVATO INFINE CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR

all'indirizzo: *http / / www.istruzione.it/ web/ ministero/ proclami/ proclami 12.*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato Georg Kofler, *ut supra*

FA' ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in Gazzetta Ufficiale

VOGLIA AUTORIZZARE

LA NOTIFICAZIONE DEL SUESTESO RICORSO

- quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del M.I.U.R. ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia alle competenti Avvocature distrettuali.

Bolzano, lì 14 Novembre 2014

Avv. Georg Kofler

